

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1214-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE JACCHIA)

Comunicata alla Presidenza l'11 ottobre 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994

presentato dal Ministro degli affari esteri

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

col Ministro della difesa

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il *Memorandum* d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica Italiana ed il corrispondente di castero indiano, firmato a Roma il 4 novembre 1994, ha per oggetto l'intensificazione della cooperazione industriale, tecnologica e commerciale tra i due paesi nel campo dei materiali d'armamento e rientra in un più vasto insieme di accordi bilaterali tesi all'approfondimento dei rapporti economici, scientifici e culturali tra i due paesi.

Finalità dichiarate del *Memorandum* sono quelle di individuare e definire programmi idonei a permettere la collaborazione fra le parti in vista dell'acquisizione di materiali d'armamento e della fornitura dei relativi servizi di assistenza tecnica ed addestrativa.

È previsto, altresì, che le parti contraenti stimolino la cooperazione bilaterale nella ricerca e sviluppo di settore.

Attraverso il *Memorandum*, inoltre, la Difesa italiana e quella indiana si sono impegnate a permettere l'approvvigionamento reciproco di materiali d'armamento direttamente presso le imprese produttrici nazionali.

Ulteriori impegni assunti dalle parti riguardano l'obbligo della concertazione bilaterale in vista tanto dell'estensione a paesi terzi di eventuali programmi congiunti, quanto dell'eventuale partecipazione congiunta a progetti definiti da terzi paesi.

L'obiettivo è dunque quello di stimolare l'interscambio reciproco e di rafforzare la posizione delle due parti nel contesto di più larghi programmi multinazionali.

È ammesso che il conseguimento di questi obiettivi possa implicare il trasferimento di tecnologie tra le parti contraenti così come lo scambio d'informazioni, ma sono previste particolari precauzioni per evitare l'incontrollata circolazione di quelle soggette a «classifica» di riservatezza.

In particolare, l'articolo 7 del *Memorandum* provvede ad equiparare le classifiche di sicurezza adottate dalle parti ed impone loro di assicurare ai materiali classificati (informazioni, progetti, disegni o tecniche) provenienti dalla controparte il trattamento riservato ai propri soggetti alla medesima classifica.

In merito ai problemi di sicurezza che può sollevare il trasferimento di tecnologie a duplice effetto, va comunque sottolineata la particolare situazione per quanto concerne l'India. Il Governo di New Delhi ha tenacemente avversato il Nuclear Test Ban ed ha già sperimentato un ordigno nucleare.

La gestione del *Memorandum* - ivi compresa la soluzione di eventuali controversie sulla sua interpretazione ed applicazione - è rimessa ad un Comitato misto, da costituirsi con funzionari espressi dai due paesi e destinato a riunirsi una volta l'anno sotto la presidenza del Capo delegazione della nazione ospitante. È prospettata anche l'eventualità di dar vita a gruppi di lavoro bilaterali composti da funzionari dei rispettivi paesi ed esponenti di imprese ed enti interessati.

A fronte di questi obiettivi, sono previsti oneri modesti a carico del bilancio dello Stato: 21 milioni di lire per ciascuno degli anni 1996 e 1998, imputati al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, attingendo all'accantonamento predisposto per il Ministero degli affari esteri.

Tale esborso dovrebbe permettere l'invio, negli anni in questione, di una delegazione di quattro funzionari a New Delhi, per prendere parte alle previste sessioni del Comitato misto.

L'eventuale costituzione dei gruppi di lavoro non comporterà oneri straordinari e sarà finanziata attraverso gli stanziamenti

ordinari del Ministero della difesa, che reputa di potersi servire di propri funzionari di stanza sul territorio nazionale italiano.

La sigla del *Memorandum* in questione rientra nelle misure poste in essere dal Ministero della difesa per promuovere l'internazionalizzazione dell'industria italiana dei

materiali d'armamento e per migliorare il rendimento del proprio *procurement*.

La Commissione, a maggioranza, si è espressa a favore dell'approvazione del disegno di legge.

JACCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLI)

sul disegno di legge

8 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul disegno di legge

8 ottobre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 a) del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1996-1998, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

